



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.8.2007
COM(2007) 470 definitivo

2007/0169 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del primo e del secondo
emendamento alla convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (di seguito "la convenzione") è stata firmata dalla Comunità e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991. La convenzione è stata approvata dalla Comunità il 27 giugno 1997¹.

2. Nel 2001 la seconda riunione delle parti ha adottato la decisione II/14 relativa ad un emendamento alla convenzione di Espoo. L'emendamento estende la definizione del termine "pubblico" di cui all'articolo 1, punto x), della convenzione, precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la convenzione all'adesione di paesi che non sono membri dell'ECE previa approvazione della riunione delle parti. Sia l'estensione della definizione del termine "pubblico" che l'apertura della convenzione all'adesione di Stati esterni alla regione dell'UN/ECE sono strumenti essenziali per sensibilizzare il pubblico alle questioni ambientali e per promuovere un'attuazione ed un rispetto più ampi della legislazione ambientale. Il primo emendamento alla convenzione contribuisce pertanto a rafforzare le politiche di tutela dell'ambiente e a migliorarne l'efficacia.

3. La definizione del termine "pubblico" è attuata nella normativa comunitaria dalle pertinenti disposizioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA)², come modificata dalle direttive 97/11/CE³ e 2003/35/CE⁴, ed è conforme al testo modificato della convenzione.

4. Nel 2004 la terza riunione delle parti ha adottato la decisione III/7 relativa ad un secondo emendamento alla convenzione di Espoo. L'emendamento permette alle parti colpite di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione, aggiorna l'elenco di attività di cui all'appendice I della convenzione e disciplina talune questioni istituzionali della convenzione, quali l'esame del rispetto delle disposizioni, i poteri della riunione delle parti e l'entrata in vigore degli emendamenti. Dato che le pertinenti disposizioni comunitarie (direttiva VIA) sono in linea con l'emendamento alla convenzione di Espoo, non vi è necessità di rivedere la normativa comunitaria.

5. In occasione della conferenza ministeriale "Ambiente per l'Europa" che si terrà nell'ottobre 2007 occorre che la Comunità europea e gli Stati membri dimostrino il loro impegno a favore di una politica ambientale a livello internazionale e che cooperino per promuovere gli obiettivi delle convenzioni in materia ambientale adottate nel quadro dell'UN/ECE. Occorre inoltre assicurare il proficuo coordinamento comunitario nella fase dei negoziati per l'adozione degli emendamenti alla convenzione di Espoo, per permettere il deposito, possibilmente contestuale, degli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione da parte della Comunità e degli Stati membri.

6. La Comunità deve ora approvare gli emendamenti alla convenzione di Espoo.

¹ Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1997, relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo) (proposta GU C 104 del 24.4.1992, pag. 5; decisione non pubblicata).

² GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

³ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

⁴ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'approvazione, a nome della Comunità europea, del primo e del secondo emendamento alla convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione⁵,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (di seguito "convenzione di Espoo") mira a stabilire gli obblighi delle parti di realizzare una valutazione dell'impatto ambientale di talune attività, in una fase precoce della pianificazione, e impone agli Stati un obbligo generale di notifica e di consultazione per quanto riguarda tutti i grandi progetti suscettibili di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sull'ambiente.
- (2) La convenzione di Espoo è stata approvata dalla Comunità il 27 giugno 1997.
- (3) La riunione delle parti svoltasi nel 2001 ha adottato un emendamento alla convenzione di Espoo che modifica la definizione del termine "pubblico", includendo le organizzazioni e altre associazioni non governative, e apre la convenzione all'adesione di paesi esterni alla regione dell'UN/ECE. La pertinente normativa comunitaria, in particolare la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁷, contiene disposizioni in linea con detto emendamento alla convenzione di Espoo.
- (4) Il secondo emendamento alla convenzione di Espoo, adottato dalla riunione delle parti nel 2004, autorizza le parti colpite a partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione dell'impatto, aggiorna l'elenco di attività di cui all'appendice I della

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

convenzione e disciplina talune questioni istituzionali. Questo emendamento non modifica la natura degli obblighi delle parti. Inoltre, l'elenco delle attività è già coperto dalla pertinente normativa comunitaria, ossia la direttiva 85/337/CEE.

- (5) Gli emendamenti alla convenzione di Espoo sono aperti alla ratifica, all'approvazione o all'accettazione delle parti. Occorre che la Comunità europea e gli Stati membri adottino le misure necessarie per permettere il deposito, possibilmente contestuale, degli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione.
- (6) Occorre che la Comunità approvi i due summenzionati emendamenti alla convenzione di Espoo,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità il primo e il secondo emendamento alla convenzione di Espoo dell'UN/ECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Il testo degli emendamenti è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione degli emendamenti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, nella sua qualità di depositario, ai sensi dell'articolo 17 della convenzione di Espoo.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE DI ESPOO SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO

PRIMO EMENDAMENTO

Alla fine dell'**articolo 1, punto x)** dopo "giuridiche" inserire:

"e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi."

All'**articolo 17**, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

"3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può aderire alla convenzione con l'accordo della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina né approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della convenzione al 27 febbraio 2001."

e rinumerare conformemente i restanti paragrafi.

Alla fine dell'**articolo 17**, inserire un nuovo paragrafo che recita:

"7. Si ritiene che ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente convenzione ratifica, accetta o approva contestualmente l'emendamento alla convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti."

SECONDO EMENDAMENTO

All'**articolo 2**, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita:

"11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare il contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita deve poter partecipare alla procedura, secondo modalità adeguate".

All'**articolo 8**, dopo convenzione inserire:

"e di ogni protocollo della stessa di cui sono Parti"

All'**articolo 11**, sostituire il paragrafo 2, lettera c) con un nuovo testo che recita:

"c) richiedono, se del caso, i servizi e la cooperazione di organi competenti aventi l'esperienza pertinente per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione;"

Alla fine dell'**articolo 11**, inserire due nuove lettere che recitano:

"g) preparano, se del caso, protocolli alla presente convenzione;

h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente convenzione."

All'**articolo 14, paragrafo 4**, sostituire la seconda frase con un nuovo testo che recita:

"Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte di almeno tre quarti delle Parti alla data della loro adozione."

Dopo l'**articolo 14**, inserire un nuovo articolo che recita:

"Articolo 14 bis

Esame del rispetto delle disposizioni

1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente convenzione sulla base della relativa procedura, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla riunione delle Parti. L'esame è basato sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti, ma non si limita ad esse. La riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni può essere applicata ad ogni protocollo adottato nel quadro della presente convenzione."

Sostituire l'**appendice I** della convenzione con l'appendice della presente decisione;

All'**appendice VI**, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita:

"3. I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis, a ogni protocollo alla convenzione".

Appendice

ELENCO DI ATTIVITÀ

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono unicamente lubrificanti da petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione con una produzione di calore pari o superiore a 300 MW e

b) centrali nucleari e altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la dismissione di tali centrali o reattori¹ (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione di materie fissili e fertili la cui potenza massima non superi 1 kW di durata permanente termica).

3. a) Impianti di ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) Impianti destinati:

- - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- - al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi;
- - allo smaltimento definitivo di combustibili nucleari irradiati;
- - esclusivamente allo smaltimento definitivo di scorie radioattive; o

- - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di scorie radioattive in un sito diverso da quello di produzione.

4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e di produzione di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotto finito; per le guarnizioni da attrito, con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotto finito; e per gli altri impieghi dell'amianto, con un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6. Impianti chimici integrati.

7. a) Costruzione di autostrade, superstrade² e tronchi ferroviari per il traffico a lunga percorrenza e di aeroporti³ con piste lunghe almeno 2 100 m;

b) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.

9. Porti marittimi commerciali e vie e porti di navigazione interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate.

10. a) Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento, trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi;

b) impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.

11. Grandi dighe e bacini artificiali.

12. Attività di prelievo o di ricarica artificiale delle acque sotterranee dove il volume annuo di acqua prelevata o ricaricata è pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

13. Fabbricazione di pasta di legno, di carta e di cartone pari o superiore a 200 tonnellate essiccate all'aria al giorno.

14. Grandi cave, miniere, estrazione e trattamento in situ di minerali metallici o carbone.

15. Produzione offshore di idrocarburi. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas.

16. Grandi impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di vaste aree.

18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; e

b) in tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2 000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5% del flusso.

In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

19. Impianti di trattamento delle acque reflue con capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti.

20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85 000 posti per polli da carne;
- 60 000 posti per galline;
- 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
- 900 posti per scrofe.

21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 kV e lunghezza superiore a 15 km.

22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

1. Ai fini della presente convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- "autostrada": strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non dà accesso alle proprietà adiacenti, la quale:

a) è costituita, salvo in singoli punti o a titolo provvisorio, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate l'una dall'altra da uno spartitraffico non destinato alla circolazione o eccezionalmente da altre barriere;

b) è priva di attraversamenti a livello con strade, ferrovie, linee tranviarie o strade pedonali, e

c) è appositamente segnalata come autostrada.

- "superstrada": strada riservata al traffico motorizzato, accessibile esclusivamente da svincoli o raccordi controllati e sulla quale, in particolare, sono proibiti la sosta e il parcheggio sulle carreggiate di circolazione.

3. Ai fini della presente convenzione, per "aeroporto" si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).